

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE TESSERAMENTI

**Decisione n. 20/TFN-ST 2020/2021
Reg. Prot. 13/TFN-ST**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

avv. Andrea Annunziata – Presidente;
avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;
prof. Domenico Apicella – Componente;
avv. Filippo Crocè – Componente;
avv. Laura Vasselli – Componente (Relatore);

ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 05 febbraio 2021,
a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, CGS del sig. Vuka Ardjan (tutore) per il calciatore minore Braho Denis (n. 20.02.2003 – matr. FIGC 6795233) al fine di richiedere la revoca del tesseramento in favore della società ASD Città di Caorle – La Salute (matr. FIGC 25120) per sottoscrizione del modulo da parte di soggetto differente rispetto al tutore legale del calciatore minore,
la seguente

DECISIONE

Con ricorso (denominato “*revoca*”) il sig. Vuka Ardjan, dichiarando di essere il tutore del calciatore Denis Braho nato ad Altamura (BA) il 20.02.2003, ne chiedeva lo svincolo del tesseramento dalla società ASD Città di Caorle-La Salute, fondando la sua legittimazione alla richiesta sul provvedimento del Sindaco di Portogruaro che, in data 22.02.2019, disponeva l’affido eterofamiliare consensuale del minore alla famiglia di costui.

In detto provvedimento veniva però specificato che le decisioni concernenti la vita del minore dovessero essere sottoposte alla vigilanza della AULSS 4 competente del luogo di residenza del minore, che aveva il compito di riferire al Giudice Tutelare sull’andamento dell’affido e di aggiornare a tale scopo i Servizi Sociali Comunali competenti.

Conseguentemente, il Tribunale – con provvedimento interlocutorio del 18 gennaio 2021 - invitava il ricorrente a produrre nel termine del 4 febbraio 2021 il necessario parere della AULSS 4 di Portogruaro, ordinando altresì l’audizione dello stesso Vuka Ardjan, dell’atleta e dei suoi genitori, rinviando il caso all’udienza del 5 febbraio 2021.

Medio tempore, è stato comunicato che la madre dell’atleta era nel frattempo deceduta e che lo zio affidatario era proprio il fratello di costei.

Nel termine indicato è pervenuto il parere richiesto da parte dell’azienda sanitaria, dalla lettura della quale è emerso che la scelta di abbandonare il calcio era provenuta dallo stesso ragazzo in ragione degli scarsi risultati sportivi ottenuti e che comunque egli aveva deciso di abbandonare tutto il contesto, superato anche il parere negativo del padre che, nonostante l’investimento emotivo verso il figlio, aveva accettato la sua decisione.

Detta circostanza è stata confermata anche dallo stesso Vuka Ardjan e anche dalla dott.ssa Barbara Doretto, nella sua qualità di dirigente e Segretaria del sodalizio, che – nelle more - aveva chiesto di essere ascoltata, ancorché esso non fosse costituito nel presente procedimento.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve quindi essere accolto integralmente.

Dalla lettura del parere della AULSS 4 e dalle dichiarazioni del ricorrente e del dirigente federale, non sussistono dubbi sul dato oggettivo che la rinuncia dell’atleta è stata fonte di una decisione personale e che la sua volontà, pur essendo minore di età, è stata fedelmente integrata dalle persone preposte alla sua tutela e alla sua vigilanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all'esito della Camera di consiglio, letti gli atti, autorizza lo svincolo del calciatore minore Braho Denis dalla società ASD
Città di Caorle – La Salute, a far data dal 23 dicembre 2020, data del deposito della richiesta.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 05 febbraio 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del
Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

IL RELATORE
F.to avv. Laura Vasselli

IL PRESIDENTE
F.to avv. Andrea Annunziata

Depositato in data 15 febbraio 2021.

IL SEGRETARIO
F.to avv. Salvatore Floriddia